

“Allegato A”

ARTICOLAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

1. Il calendario scolastico regionale definisce la data di inizio delle lezioni e quella di conclusione dell'anno scolastico, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
In particolare, l'articolo 74, comma 3, stabilisce che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati non meno di 200 giorni, mentre il comma 7-bis del medesimo articolo dispone che la determinazione delle date di inizio e di termine delle lezioni, nonché il calendario delle festività, debbano essere tali da garantire, oltre allo svolgimento del numero minimo di giorni di lezione previsto dalla normativa vigente, la destinazione di un congruo numero di giornate aggiuntive per lo svolgimento, anche in orario antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1.

Per l'anno scolastico 2026/2027 il calendario regionale prevede **n. 207 giorni complessivi** di attività didattica, che si riducono a n. 206 giorni in considerazione della festività del Santo Patrono, laddove ricadente in giornata feriale, all'interno dei quali le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire lo svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative previste nell'ambito dell'offerta formativa.

2. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado aventi sede nella Regione Marche, nonché nelle scuole dell'infanzia, le attività didattiche si svolgono secondo le seguenti modalità:

- **Inizio delle lezioni:** il giorno **14 settembre 2026;**

termine delle lezioni:

- il giorno **05 giugno 2027** per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado;
- il giorno **30 giugno 2027** per le scuole dell'infanzia;

festività obbligatorie:

- tutte le **domeniche**;
- il **4 ottobre 2026**, San Francesco d'Assisi (ricadente in giorno festivo – domenica)
- il **1° novembre 2026**, solennità di tutti i Santi (ricadente in giorno festivo – domenica)
- l'**8 dicembre 2026**, Immacolata Concezione
- il **25 dicembre 2026**, Natale
- il **26 dicembre 2026**, Santo Stefano
- il **1° gennaio 2027**, Capodanno
- il **6 gennaio 2027**, Epifania
- il **29 marzo 2027**, lunedì dell'Angelo;
- il **25 aprile 2027**, Anniversario della Liberazione (ricadente in giorno festivo – domenica)
- il **1° maggio 2027**, festa del Lavoro;
- il **2 giugno 2027**, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del **Santo Patrono**;

sospensione delle lezioni

- per le vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 (comprese le festività);
- per le vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027 (comprese le festività).

I giorni complessivi di lezione per l'a.s. 2026/2027, detratti i giorni di festività nazionale, di sospensione delle attività didattiche sono quindi rispettivamente:

- **207** per le scuole primarie, secondarie di I e II grado;
- **228** per le scuole di infanzia.

Dai giorni complessivi di lezione previsti per l'anno scolastico 2026/2027 (n. 207), è detratto n. 1 giorno in corrispondenza della festività del Santo Patrono, ove ricadente in giornata feriale all'interno del calendario scolastico. Qualora la festività del Santo Patrono ricada al di fuori del calendario scolastico ovvero in un giorno già festivo, è riconosciuta alle Istituzioni scolastiche la facoltà di individuare un giorno alternativo di sospensione delle lezioni, previa deliberazione degli organi collegiali competenti.

Le Istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'ordinamento vigente, possono inoltre deliberare fino a un massimo di tre giorni di sospensione aggiuntiva dell'attività didattica, da utilizzare esclusivamente per adattamenti del calendario scolastico.

Tali sospensioni aggiuntive non possono in alcun caso comportare il mancato rispetto del numero minimo di giorni di lezione né del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto dalla normativa vigente.

3. In considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche, comunque entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano triennale dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia concordato con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.
4. Nelle giornate di festività obbligate e/o di sospensione di cui al punto 2), ad esclusione del giorno del Santo Patrono, non sarà funzionante il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato a utenze studentesche del ciclo secondario.
5. Le singole Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono procedere, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e nei limiti di quanto già previsto nei punti precedenti, ad adattamenti del calendario scolastico regionale di cui al punto 2), ivi comprese le sospensioni aggiuntive dell'attività didattica deliberate fino a un massimo di tre giorni.
Tali adattamenti, non possono in alcun caso determinare il mancato rispetto del numero minimo di giorni di lezione né del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto dalla normativa vigente; a tal fine, le istituzioni scolastiche valutano l'adozione di idonee misure organizzative e compensative.
Per le istituzioni scolastiche che adottano un'articolazione settimanale delle lezioni su cinque giorni, il rispetto dei requisiti di validità dell'anno scolastico è assicurato tramite il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.R. 275/1999.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono deliberati dai competenti organi collegiali in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e sono preventivamente concordati con gli enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, favorendo il coordinamento territoriale qualora i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche.
6. Possono terminare in data successiva al 30 giugno di ogni anno le attività didattiche svolte nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado.

7. Gli Istituti secondari di secondo grado possono anticipare l'inizio delle attività didattiche e/o proseguirle in data successiva a quella fissata dal presente atto, limitatamente alle classi, agli studenti e alle attività direttamente interessate, al fine di consentire lo svolgimento di:
- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO);
 - specifici progetti organizzati dalle competenti Istituzioni scolastiche, ivi inclusi quelli finalizzati all'istruzione degli adulti.

L'anticipo e/o il posticipo delle attività è strettamente connesso allo svolgimento delle attività sopra indicate e deve essere puntualmente motivato nell'ambito di uno specifico progetto deliberato dagli organi collegiali competenti, nel rispetto del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Resta fermo che tali adattamenti non incidono sulla data ordinaria di inizio e di termine delle lezioni per la generalità degli studenti.

Si precisa, inoltre, che nei giorni oggetto di anticipo o posticipo delle attività non è attivo il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato all'utenza studentesca del ciclo secondario.

8. Le Istituzioni Scolastiche, interessate dagli adattamenti al calendario scolastico, di cui ai punti 5, 6 e 7, sono invitate a dare preventiva comunicazione alle famiglie che nelle giornate oggetto di variazioni non sarà attivo il servizio di trasporto pubblico specificamente destinato agli studenti.
9. Il giorno **10 dicembre** è giornata dedicata alle Marche (L.R. 26/2005): le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema. Le attività didattiche in questa giornata non sono sospese.
10. Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute:
- a) ad inserire nei propri siti istituzionali il calendario scolastico adottato;
 - b) ad informare tempestivamente le Istituzioni territoriali (Comuni, Provincia, Regione) di ogni eventuale variazione al calendario scolastico successiva al 1^a settembre;
 - c) **ad inserire di norma entro il 31 luglio** di ogni anno nel sistema "**ProcediMarche**" della Regione Marche, secondo un format predefinito, quanto approvato dal Consiglio d'Istituto.
- Gli adempimenti e gli aggiornamenti sopra disposti, costituiscono requisiti per la partecipazione alle iniziative regionali a favore dell'autonomia scolastica.